

D.S. n. 33 / 2020
Prot. int. 399 / 6.1.1.1



TRIBUNALE DI VERONA
Presidenza

La Presidente del Tribunale
e

Coordinatrice Ufficio giudice di pace di Verona e Cerea Legnago

visto l'art. 83 del D.L. n. 18 del 17/3/2020;
concordi i Presidenti e Coordinatori di sezione;

REVOCA

il proprio provvedimento D.S. n. 30/2020.

Visto che, ex art. 83 comma primo del D.L. n. 18/2020, “dal 9/3/2020 al 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020”;

DISPONE

che il rinvio dei procedimenti venga fatto dai giudici fuori udienza; lo stesso va comunicato, per i procedimenti civili del Tribunale, tramite PCT e, per i procedimenti penali, con le modalità di cui all’art. 83 commi tredici, quattordici e quindici del D.L. n. 18/2020.

Visto che si devono trattare i procedimenti di cui all’art. 83 comma terzo del D.L. n. 18/2020;

PRECISA E DISPONE

I. a) procedimenti civili

-cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità (sono da intendersi unicamente le cause di cui all’art. 433 e seguenti c.c., potendo comunque richiedersi, per le altre cause in materia di famiglia e ai sensi dell’ultimo inciso della presente lettera, la dichiarazione di urgenza, qualora si tratti di procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti);

-procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;

-procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona

del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;

-procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

-procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;

-procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea;

-procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;

-tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti (per i procedimenti del Tribunale non ancora iniziati, la dichiarazione di urgenza viene delegata al giudice assegnatario del procedimento; per i procedimenti dell'Ufficio del giudice di pace, iniziati e non, la dichiarazione di urgenza viene fatta dal Presidente del Tribunale Vicario su segnalazione del giudice assegnatario);

per tutte le cause civili sopra elencate di competenza del Tribunale, ai fini della celere apertura della busta da parte del personale addetto al presidio, il legale invia una mail all'indirizzo ruologenerale.civile.tribunale.verona@giustizia.it segnalando l'urgenza;

b) procedimenti penali:

- procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo (viene utilizzata la modalità di cui all'art. 83 comma dodicesimo D.L. n. 18/2020, salvo che si verificano momentanee difficoltà tecniche);

-procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale;

-procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive;

-quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda nei seguenti:

1)procedimenti di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;

3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.

c) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale.

Per questi ultimi procedimenti si invitano i difensori a depositare l'istanza a mezzo pec almeno tre giorni prima dell'udienza.

II. E' autorizzata, ex art. 83 comma quinto D.L. n.11/2020, la celebrazione delle udienze dei procedimenti civili sub I:

a) con la modalità di cui all'art. 83 comma settimo lettera f) D.L. n. 11/2020 qualora il giudice la ritenga adeguata per l'incombente d'udienza e i legali, muniti di programma Teams/Skype for business, vi consentano; con tale modalità vengono sempre tenute le camere di consiglio;

b) con la modalità di cui all'art. 83 comma settimo lettera h) D.L. n. 11/2020 qualora il giudice la ritenga adeguata per l'incombente d'udienza; in tal caso il giudice comunica alle parti che la causa inizierà/procederà con tale modalità e dà le disposizioni del caso in relazione al deposito di deduzioni a verbale da parte dei

legali; si raccomanda a questi ultimi che le deduzioni siano strettamente attinenti all'incombente per cui è fissata l'udienza; il giorno dell'udienza il giudice redige verbale nel quale dà conto di aver ricevuto le deduzioni dai legali e prende i provvedimenti del caso.

III. Qualora le udienze vengano tenute con le ordinarie modalità di trattazione, sono celebrate tutte a porte chiuse ex art. 472 comma terzo c.p.p. ed ex art. 128 c.p.c.; giudici, personale amministrativo, legali, parti e chiunque partecipi all'udienza devono attenersi alle misure igieniche riportate nel decalogo trasmesso a tutti i dipendenti e affisso in diverse postazioni all'interno dell'Ufficio.

Il presente provvedimento ha durata dal 23/3/2020 sino al 15/4/2020.

Le ulteriori misure di cui all'art. 83 comma settimo D.M. n. 18/2020 verranno adottate con altro provvedimento entro il 15/4/2020.

Con separato provvedimento si dispone in relazione alle misure di cui all'art. 83 comma settimo lettere a), b), c) D.L. n. 18/2020.

Si comunichi ai magistrati e al personale amministrativo del Tribunale, dell'Ufficio del giudice di pace di Verona e dell'Ufficio del giudice di pace di Cerea Legnago, all'UNEP, al Procuratore della Repubblica, al Capo dell'Ufficio di Sorveglianza, al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, dei Commercialisti ed Esperti Contabili e dei Notai.

Si comunichi alla Presidente della Corte d'Appello.

Si pubblichi sul sito internet del Tribunale.

Verona, 20/3/2020

La Presidente
Antonella Magaraggia

